

Gli Uffici della Sede provinciale di Cremona - v.le Trento Trieste 20 - sono aperti al pubblico

Martedì 15 - 17.30

Giovedì 15 - 17.30

Venerdì 9 - 12

Contatti:

lombardia.cr@intersnals.it

[0372 413029](tel:0372413029) uffici

Alla RSU

**All'Albo sindacale
e, p.c.
Ai DSGA**

Ai Dirigenti Scolastici

Domande di ricostruzione di carriera personale docente

<i>Normativa di riferimento</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 209. • Nota Miur n. 17030 del 1° settembre 2017
<i>La domanda di ricostruzione di carriera</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2018/2019, che hanno superato il periodo di formazione e di prova, devono presentare al dirigente scolastico la domanda per la ricostruzione di carriera. • La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2019.
<i>A cosa serve</i>	<ul style="list-style-type: none"> • La ricostruzione di carriera è utile per l'inquadramento nel corretto scaglione stipendiale (gradone) in base ai servizi svolti prima dell'assunzione in ruolo. • La progressione economica del personale della scuola è articolata in 6 posizioni stipendiali (gradoni) legati all'anzianità di servizio (anni di ruolo + anni di servizio riconosciuti con la ricostruzione di carriera). • Il primo aumento stipendiale si consegue con il passaggio al secondo gradone dopo 8 anni, il terzo gradone dopo 14, il quarto dopo 20, quindi dopo 27 e l'ultimo gradone dopo 34 anni di anzianità.
<i>Nuova modalità di presentazione della domanda</i>	<ul style="list-style-type: none"> • A far data dal 4 settembre 2017 è stata attivata un'apposita funzione ("Richiesta di Ricostruzione Carriera"), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità.
<i>Presupposto per il riconoscimento dei servizi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I servizi prestati anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo potranno essere valutati per il riconoscimento ai fini della carriera soltanto se inclusi nella dichiarazione dei servizi. • Con un'altra apposita funzione del portale delle Istanze On line ("Dichiarazione Servizi") il docente deve aver presentato entro 30 giorni dall'assunzione in ruolo la dichiarazione dei seguenti servizi prestati prima dell'immissione in ruolo: <ul style="list-style-type: none"> • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo; • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche

	<p>statali in qualità di personale ata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualità di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo; • periodi lavorativi prestati presso le università; • periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati; • periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.
<i>I servizi valutabili</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per tutti i docenti sono utili i servizi scolastici prestati con il possesso del titolo di studio per almeno 180 giorni nel corso di un anno scolastico oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come prevede l'art. 11 della legge 124/1999. • Per la validità dell'anno scolastico vengono sommati i periodi di servizio prestato in scuole anche di grado diverso, ma dello stesso ordine (scuola primaria: infanzia e primaria; secondaria: primo e secondo grado), ma non periodi di servizio prestati in scuole di ordine diverso. • Non sono utili i servizi prestati presso le scuole paritarie. • I servizi riconoscibili sono espressamente indicati dall'art. 485 del D.L.vo 297/1994.
<i>Servizi riconoscibili al personale docente scuole di istruzione secondaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il personale docente della scuola secondaria, sono riconoscibili i seguenti servizi: • servizio non di ruolo prestato nelle scuole dello stesso ordine (istruzione secondaria) statali (anche all'estero) o parificate (no parificate o legalmente riconosciute); • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali e parificate (anche all'estero); • servizio di ruolo e non di ruolo prestato in attività di sostegno nelle scuole statali primarie e di istruzione secondaria.
<i>Servizi riconoscibili al personale docente scuola primaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il personale docente della scuola primaria, sono riconoscibili i seguenti servizi: • servizio non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali o parificate; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole secondarie statali o parificate; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole dell'infanzia statali o comunali; • servizio di ruolo prestato nelle scuole primarie comunali. • servizio di ruolo e non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e di istruzione secondaria
<i>Servizi riconoscibili al personale docente scuola dell'infanzia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Per il personale docente della scuola dell'infanzia, sono riconoscibili i seguenti servizi: • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole dell'infanzia statali o comunali o regionali; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole primarie statali o parificate; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole secondarie statali o parificate; • servizio di ruolo e non di ruolo prestato in

	attività di sostegno nelle scuole statali dell'infanzia, primarie e di istruzione secondaria.
<i>Servizi riconoscibili per tutto il personale docente</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Per tutto il personale docente sono riconoscibili, inoltre, i seguenti servizi: ● servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso gli educandati femminili statali e i convitti nazionali statali; ● servizio prestato nelle Università in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> ○ professore incaricato ○ assistente incaricato o straordinario ○ docente ordinario ○ assistente ordinario ○ ricercatore ○ associato ○ contrattista in costanza di rapporto di servizio non di ruolo ○ lettore presso Università straniera con nomina del Ministero Affari Esteri
<i>Servizio militare</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● I periodi di servizio militare di leva (o il servizio civile sostitutivo), anche se resi non in costanza di servizio, sono validi a tutti gli effetti per l'inquadramento o la progressione di carriera sia ai fini giuridici che economici. ● Il riconoscimento decorre dalla nomina in prova.
<i>Successivi adempimenti delle istituzioni scolastiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Le istituzioni scolastiche di competenza provvederanno <i>entro il 28 febbraio dell'anno successivo</i> alla verifica dei servizi prestati ed emetteranno il relativo decreto di ricostruzione di carriera.